



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA

VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
89900 VIBO VALENTIA

COA-VV
Anno/N. 2020/968
Data 12/03/2020
Prot. IN USCITA
Class. 99

GENT.MO PRESIDENTE,

La distolgo brevemente, consapevole della gravità del momento, ma anche della conseguente necessità di non arretrare dalle responsabilità e dai doveri che il ruolo istituzionale impone.

La questione, segnalataci da molti Avvocati, concerne la casistica eccezionale fissata dall'art. 2 comma 2 lett. G) D.L. 11/2020.

La sua disposizione del 9.3.2020, assai opportuna, ha in via generale dichiarato che *“Le udienze civili e penali del Tribunale di Vibo Valentia e degli uffici del Giudice di pace del Circondario in calendario dal 9 al 22 marzo 2020 sono tutte rinviate d'ufficio.....”*. Quindi, al comma successivo, ha stabilito che *“per quanto riguarda i procedimenti civili si autorizza lo svolgimento di camere di consiglio con modalità telematiche da remoto.*

Occorrono due chiarimenti.

Il primo, concerne la modalità, anche in termini di competenza, attraverso la quale dichiarare l'urgenza del giudizio e, dunque, la sua attitudine ad essere trattata anche entro il 22.3.2020, nei casi non tipizzati dalla norma. L'art. 2 comma 2 lett. F) punto 1), con disposizione residuale, ha osservato essere trattabili, *in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile.*

In funzione della dichiarazione di urgenza, servirebbe dunque chiarire:

a) se, quanto ai Giudici di Pace, spetti al titolare del fascicolo farne delibazione, ovvero se spetti al Capo dell'Ufficio Giudiziario o suo delegato;

b) se, ai fini di quanto sopra, sia utile produrre da remoto (per i Giudici di Pace mediante Pec) apposita e motivata istanza di trattazione, considerato che lo spirito della norma sembrerebbe inteso a rendere eccezionalmente ammissibili solo questioni di severo pregiudizio.

Il secondo, concerne le modalità tecniche di trattazione da remoto. Il Direttore Generale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – con Provvedimento del 10.3.2020 ha segnalato che le udienze civili previste dall'art. 2, comma 2, lett. F) debbano svolgersi utilizzando gli applicativi *Skype for business* o *Teams*.

Si chiede:

a) di sapere se la tecnologia a disposizione degli Uffici Giudiziari di Vibo Valentia, per le udienze da remoto, sia organizzata mediante i programmi di cui sopra;



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VIBO VALENTIA

VIA LACQUARI – NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA
89900 VIBO VALENTIA

b) in caso affermativo, di segnalare secondo quali modalità è fissata la connessione tra le parti, tenuto conto che l'art. 2 comma 2 lett. F) prescrive che *lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;*

c) di indicare, in ogni caso, quali, in concreto, siano le modalità di connessione da seguire e con quali applicativi.

Nel ringraziarLa nuovamente per l'attenzione, colgo l'occasione per augurarLe quanto di meglio sia consentito in queste tristi e drammatiche condizioni.

Il Presidente COA Vibo Valentia
Avv. Domenico Sorace

Vibo Valentia, 12.3.2020